



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni Scolastiche 2016-2018

Applicazione alle Istituzioni Scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - D.M. n. 303 dell' 11 maggio 2016 recante l'individuazione dei Responsabili della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche.

INTRODUZIONE.....	4
1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	7
1.1. I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento.....	7
1.2. Obiettivi.....	9
2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10
2.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione	11
2.2.1. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della Corruzione”	14
2.3. I referenti della prevenzione della corruzione	16
2.4. I dirigenti scolastici	18
2.4.1. Le Responsabilità dei dirigenti scolastici	19
2.5. I dipendenti delle istituzioni scolastiche	19
2.5.1. La responsabilità dei dipendenti	21
2.6. I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione scolastica	21
2.6.1. La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo	22
3. L’OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	23
3.1. La Legge n. 190/2012.....	23
3.2. L’oggetto del sistema di prevenzione della corruzione: il concetto di corruzione nella disciplina della Legge 190/2012.....	24
3.3. Il contesto normativo di riferimento.....	25
4. LA GESTIONE DEL RISCHIO	27
4.1. La gestione del rischio: processo e approccio metodologico	28
4.2. L’Analisi e la definizione del contesto	31
4.3. Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi	48
4.4. La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi	50
4.5. L’Analisi e la valutazione del rischio.....	51
4.6. Il trattamento del rischio.....	52
4.7. Il monitoraggio e reporting.....	53
4.8. Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento	53
5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	55

5.1.	Anticorruzione e trasparenza.....	55
5.2.	Trasparenza nelle gare.....	58
5.3.	Il titolare del potere sostitutivo.....	59
5.4.	Adozione di misure per la tutela del whistleblower	60
5.5.	Formazione in tema di anticorruzione.....	63
5.6.	I Protocolli afferenti l’area di “Affidamento di lavori, servizi e forniture”	64
5.7.	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	65
5.8	Altre misure generali.....	66
6.	ALTRE INIZIATIVE.....	68
6.1.	Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	68
6.2.	Formazione di commissioni	68
6.3.	Le scuole paritarie	69
7.	INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, E I CANALI E GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	71
7.1	Gli Stakeholder	71
7.2	Canali e strumenti di partecipazione.....	72
8.	L’ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE	73
8.1.	I risultati dell’attività di consultazione.....	74
9.	IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO.....	75
10.	CRONOPROGRAMMA PTPC 2016-2018.....	76
11.	COLLEGAMENTO TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBIETTIVI DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.....	77
	Allegato 1 – Patto d’Integrità	
	Allegato 2 – Modulo Consultazione	
	Allegato 3 –Istituzioni Scolastiche del Piemonte: link relativo alla pubblicazione del PTTI	

INTRODUZIONE

Il presente Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 per le Istituzioni scolastiche dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte è redatto in conformità con la normativa, i decreti attuativi e le linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, per la redazione del Piano si fa riferimento alla legge 16 novembre 2012, n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, che ha introdotto nell'ordinamento italiano, per il contrasto alla corruzione, un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Per le istituzioni scolastiche, tenuto conto della loro peculiarità, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato con la Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 le *“Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Sono state, in particolare, fornite indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

In primo luogo, è affrontato il tema dell'individuazione delle figure a cui affidare gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT) e, quindi, il compito di predisporre il PTPC e il PTTL.

Considerato il ruolo e le funzioni del dirigente scolastico, che è competente ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti gestionali per la scuola di cui è responsabile, e dato il particolare rapporto esistente tra le scuole e l'Amministrazione ministeriale, il [responsabile della prevenzione](#) è individuato nel [Direttore dell'Ufficio scolastico regionale](#) o, per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale.

Considerato l'ambito territoriale regionale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i [dirigenti di ambito territoriale provinciale](#) operano quali [referenti del RPC](#).

Il [responsabile della trasparenza](#) è individuato in ciascun [dirigente scolastico](#).

Ciascun RPC cura l'elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione, avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.

Il Piano di prevenzione della corruzione regionale sarà articolato in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali e sarà approvato dal Ministro ai sensi dell'art. 1, co. 8, della L. n.190/2012.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (articolo 1, comma 5).

Il P.T.P.C rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il “processo” finalizzato a implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. E' frutto, quindi, di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Rispetto alla fase di adozione dei Piani, la norma prevede che “l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”. Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo politico con una valenza triennale e, ogni anno, è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'ANAC.

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del piano sul proprio sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”. In particolare, il Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale e in quello del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un link con un rinvio al Piano pubblicato dall'USR.

L'adozione del piano e i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun dirigente scolastico.

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il PTPC 2016-2018 per le Istituzioni scolastiche dell'USR per il Piemonte, in questa prima fase di predisposizione, ha una valenza programmatica, come sarà esplicitato in seguito e come evidenziato nel Cronoprogramma PTPC 2016-2018, che riporta attività ed azioni del Piano con relativa tempistica, riferita al triennio 2016-2018.

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE¹ PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.1. I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente e in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPC ha validità triennale ed è riferito al periodo 2016 – 2018.

a) Termini per l'adozione del P.T.P.C.

L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, deve adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In sede di prima applicazione della disciplina alle istituzioni scolastiche, l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle “Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

¹ La corruzione nel PNA ha un significato più ampio, che coincide con il concetto di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Riguarda atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di Pubblico interesse.

33”, ha stabilito che la prima adozione del documento debba avvenire entro il 30 maggio 2016 e il primo aggiornamento ordinario potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.

b) Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC entra in vigore successivamente all’approvazione da parte dell’Organo di indirizzo politico, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

In sede di prima applicazione della disciplina alle istituzioni scolastiche, le menzionate linee guida ANAC prevedono che il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC (e nei PTTI) decorre dal 1° settembre 2016; ciò al fine di agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico.

Al fine di consentire la piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.

L’aggiornamento del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- 1) l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione dell’A.N.AC. (es.: l’attribuzione di nuove competenze);
- 3) l’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- 4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall’Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012 , il RPC provvederà, inoltre, a proporre all’Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, altresì, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all’ente possano ridurre l’idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. *Obiettivi*

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano, nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha la finalità di:

- *ridurre* le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- *aumentare* la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- *creare* un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure, aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari sopra elencati intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione.


Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- *determinare* una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- *sensibilizzare* tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento;
- *assicurare* la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Nella presente sezione del Piano, si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche. Come riportato nella Figura 1, i soggetti chiamati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione sono:

Figura 1 - Soggetti istituzionali coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche



Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione operano i Referenti per la prevenzione della corruzione e tutti i dirigenti scolastici, con il compito di consentire l'implementazione di un sistema che assicuri l'identificazione dei rischi di corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.

Il personale del comparto scuola e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PTPC.

L'azione sinergica degli attori coinvolti è finalizzata all'effettività e all'efficacia delle misure di prevenzione previste.

2.1. L'Organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico, a norma della legge 190/2012, ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- *designa* il Responsabile della prevenzione della Corruzione. Con DM n. 303 dell'11 maggio 2016 l'On.le Sig. Ministro pro tempore ha individuato i Direttori generali degli USR e i dirigenti coordinatori delle Regioni Umbria, Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata quali responsabili della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale.
- *adotta*, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC e i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma 8)²;
- *adotta* tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione e, relativamente al Responsabile della prevenzione, specifica che questo svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013.

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i quali, *in primis*, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative, finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

² In sede di prima adozione, per l'anno 2016, l'adozione del PTPC è fissata dalle *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 al 30 maggio 2016* (Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016).

Il Responsabile verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo all'Organo di indirizzo politico, competente per l'adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l'individuazione del personale che potrà fruire di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al fine di creare, nella realtà ministeriale, quella cultura dell'integrità e dell'etica dell'azione amministrativa, attraverso la quale avviare l'effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 190/2012.

Fine ultimo dell'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, l'individuazione, nell'ambito del PTPC, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione, nonché il monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è di agire sui modelli comportamentali dei funzionari al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (articolo 1, co. 10, *lett. a*);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, co. 10, *lett. b*);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;
- coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, co. 8, l. 190/2012);
- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, co. 10, *lett. c*);
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo politico.

➤ riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta.

➤ vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;

➤ verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti

Il responsabile, inoltre:

➤ ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;

➤ nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;

➤ nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile della Prevenzione della Corruzione:

➤ il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPC compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative; l'articolo 15 del d.P.R. n. 62 del 2013 recante *Codice di comportamento dei pubblici dipendenti* dispone che *“Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”* Disposizione ripresa integralmente

dall'articolo 18, co. 5, del *Codice di comportamento dei dipendenti MIUR* e che per la parte relativa alla pubblicazione dell'articolato ha trovato attuazione in sede di adozione del DM n. 525 del 30 giugno 2014. Quanto al monitoraggio specifiche indicazioni saranno fornite all'interno del presente Piano nel paragrafo esplicitamente dedicato alla misura.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento

- chiedere informative ai Referenti della prevenzione della corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

2.2.1. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della Corruzione”

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, una forma più generale di responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA³), che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato Ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

³ La legge n. 190/2012 modifica, altresì, la legge n. 20/1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che “Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l'eventuale prova contraria a cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:

- per responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001;
- sul piano disciplinare;
- per danno erariale;
- per danno all'immagine della PA

La sanzione prevista, nel caso in cui venga commesso l'illecito, non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione degli adempimenti sub *a)* e *b)* siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l'obbligo di collaborare - per il solo fatto che all'interno dell'amministrazione sia stato commesso un reato di corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione, l'articolo 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile - anche - della trasparenza) prevede una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza; in particolare, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del P.T.T.I. sono *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale"*, nonché *"eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione"* e sono, comunque, valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati, di cui al comma 1, dell'articolo 46, sia *"dipeso da causa a lui non imputabile"*.

2.3. I referenti della prevenzione della corruzione


Le *Linee guida*, di cui alla citata Delibera ANAC n. 430/2016, individuano, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale quali referenti del RPC.

I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio cui sono preposti.

Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:

- sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera attività ministeriale;
- coadiuvano il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
- segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza;
- osservano le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 190/2012).

I compiti dei Referenti per la prevenzione della corruzione



Tenuto conto dell'ambito territoriale regionale particolarmente esteso, come previsto dalle citate *Linee guida*, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC.

Questi ultimi, anche in considerazione delle funzioni di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, attribuite agli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale, ai sensi del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, dispongono di una maggiore conoscenza della realtà scolastica del territorio di competenza e possono, quindi, fornire un supporto effettivo al RPC, verificando e sollecitando, in primo luogo, l'attuazione degli indirizzi formulati dal RPC nel Piano, affinché i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche procedano all'attuazione effettiva ed efficace delle misure concrete previste nel Piano.

Per l'U.S.R. Piemonte sono individuati quali Referenti del RPC, i dirigenti di livello non generale, riportati di seguito⁴:

Ambito Territoriale	Referente	Incarico
Alessandria	Franco Calcagno	Dirigente II fascia
Asti	Franco Calcagno	Dirigente II fascia
Biella	Marco Zanotti	Dirigente II fascia
Cuneo	Stefano Suraniti	Dirigente II fascia
Novara	Giuseppe Bordonaro	Dirigente II fascia
Torino	Antonio Catania	Dirigente II fascia
Verbania Cusio Ossola	Marco Zanotti	Dirigente II fascia
Vercelli	Antonio Catania	Dirigente II fascia

2.4. I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici e del responsabile della prevenzione, con il supporto dei referenti di ambito territoriale, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per le successive fasi di verifica ed applicazione⁵.

Già da questa affermazione si comprende l'importanza del coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell'attuazione della strategia di prevenzione per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l'attuazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio appositamente convocate dal RPC:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione;

⁴ I Referenti del RPC sono stati nominati con Decreto del Direttore Generale USR Piemonte Prot. n. 6018 del 24 maggio 2016

⁵ Cfr. Circolare n. 1 del 25.1.2013 del Dipartimento della funzione pubblica, cit., pag. 14.

- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (articolo 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

Tutti i dirigenti scolastici devono:

- monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
- segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;
- proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente per la prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione “anticorruzione”;
- segnalare al Responsabile della corruzione o al Referente ogni evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni;
- collaborare con il Referente della Prevenzione alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.

2.4.1. Le Responsabilità dei dirigenti scolastici

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell’istituzione scolastica e, dunque, sia dal personale sia dalla dirigenza, che ne risponde in egual misura.

Si applicano, quindi, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC, illustrate con riferimento alle responsabilità dei dipendenti del comparto scuola.

2.5. I dipendenti delle istituzioni scolastiche

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (articolo 1, comma 12, Legge n. 190/2012) in capo al responsabile e ai referente per la prevenzione, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la

prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

La partecipazione al processo di gestione del rischio è assicurata attraverso l'invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anticorruzione al responsabile mediante le procedure aperte di consultazione previste. Con le attività di consultazione tutta la comunità scolastica e gli stakeholder interni ed esterni sono invitati a presentare osservazioni e proposte relative al PTPC.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare; ciò, in particolare, è strettamente legato all'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013).

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza e, altresì, a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;

- alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

- a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitto di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;

- al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;

- ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPC e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPC;

➤ a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

➤ laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

2.5.1. La responsabilità dei dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 65 prevedendo al comma 3 che *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare”*.

Il d.P.R. n. 62/2012 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all'articolo 8, rubricato “Prevenzione della corruzione”, che “[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”.

2.6. I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C. e a segnalare le situazioni di illecito (articolo 8, Codice di comportamento generale).

2.6.1. La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

3. L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. La Legge n. 190/2012

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Ciò che rileva è che, in realtà, il fenomeno corruttivo in Italia presenta preoccupanti elementi di crescita.

Al fine di dare una risposta al Paese e un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, il 6 novembre 2012 il Parlamento Italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, la legge n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'approvazione della legge n. 190/2012 risponde a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e inconoscibile nelle sue reali dimensioni e, secondariamente, il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La legge n. 190/2012, nota anche come “Legge Anticorruzione”, ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia d'implementazione si articola su due livelli:

1) a livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale di prevenzione della corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato P.N.A.) e approvato dall'ANAC con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013. Esso fissa i principi generali (elaborati a livello nazionale e internazionale) in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, fornendo le linee guida per l'attuazione delle politiche di prevenzione all'interno dell'Amministrazione e, quindi, per l'individuazione di specifiche misure di contrasto da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

- in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) il cui articolo 19, comma 5, ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1.911 piani anticorruzione 2015-2017, svolta dall'Autorità; secondo ANAC *“la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente”*;
- infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

2) a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

3.2. L'oggetto del sistema di prevenzione della corruzione: il concetto di corruzione nella disciplina della Legge 190/2012

La legge n. 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013 il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

3.3. Il contesto normativo di riferimento

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.


Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi, esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione del 28 ottobre, n. 12 dell'ANAC
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell'ambito del recente rapporto elaborato dall'OCSE sulla situazione dell'Italia.

Relativamente alle istituzioni scolastiche, indicazioni specifiche sono contenute nelle "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.

Figura 2 – Il disegno normativo vigente in materia di anticorruzione e trasparenza



4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda su progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dal suo Aggiornamento 2015. Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione secondo cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi. Su tale aspetto interviene, come accennato, il PNA 2013 e il relativo Aggiornamento 2015, che dedicano particolare attenzione al configurando sistema di gestione del rischio.

Il PNA, definendo la “*Gestione del Rischio di corruzione*” quale “insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione]”, rinvia le modalità di attuazione alle prescrizioni e ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk Management*”. La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi, nell'ambito della singola organizzazione.

Il PNA, quindi, avvalorando l'impostazione dello standard ISO 31000:2010, guida la strategia nazionale per la lotta alla corruzione, fornendo le indicazioni a cui le singole amministrazioni si debbono attenere nella redazione del PTPC quale strumento di programmazione, di gestione del rischio di corruzione e definizione delle modalità operative di implementazione del sistema.

Il PNA, d'altro canto, come sottolineato dal relativo aggiornamento, non impone uno specifico metodo di gestione del rischio, lasciando le amministrazioni libere di individuare metodologie atte a garantire lo sviluppo progressivo dell'intero complesso sistema di prevenzione

FIGURA 3 - LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012



4.1. La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il percorso metodologico seguito sarà quello indicato nel PNA, adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato, in forma di “*ciclo di gestione del rischio*”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuo.

Il processo di gestione del rischio teorizzato, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche, sarà sviluppato nel prossimo triennio e articolato in tre macro fasi:

- analisi del contesto;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.



L'intero processo sarà realizzato, promuovendo la partecipazione attiva della comunità scolastica attraverso l'organizzazione e la realizzazione di conferenze di servizio, seminari e gruppi di lavoro finalizzati all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio piemontese e, in particolare, in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola, che presentano peculiarità specifiche.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici terranno conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti e dalle ispezioni del corpo ispettivo in dotazione all'U.S.R.

L'attuazione delle fasi del processo di gestione del rischio, in linea con la metodologia indicata nel PNA, è riportata nel seguente cronoprogramma:

IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO

FASI	2016								2017	2018
	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Analisi del contesto										
Mappatura delle attività e dei rischi di corruzione										
Analisi del rischio										
Valutazione del rischio										
Trattamento del rischio										
Monitoraggio e valutazione										
Reporting										

Con riferimento alle tre macro-fasi del ciclo di gestione del rischio, l'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività di un ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e il suo effettivo svolgimento va riportato nel PTPC. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi, come noto, è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo dell'USR per il Piemonte e, quindi, delle istituzioni scolastiche del territorio regionale, è realizzare la mappatura dei processi organizzativi, amministrativi e formativo-valutativi della scuola, **mettendo a punto specifici modelli per grandi tipologie istituzionali (direzioni didattiche, istituti comprensivi, scuole secondarie di primo grado, licei, istituti professionali, istituti tecnici, istituti onnicomprensivi), entro il 2017.**

La finalità è realizzare una mappatura dei processi delle tipologie di istituzioni scolastiche per pervenire all'individuazione delle attività sensibili al rischio corruzione e di qui identificare, valutare e ponderare, mediante procedure e strumenti previsti dalla normativa vigente di riferimento, i rischi al fine di **identificare e programmare misure concrete, tarate sulla specificità dei rischi, accompagnate da indicatori significativi e tempificati, da applicare nel corso del 2018.**


In sintesi, nel periodo settembre 2016-dicembre 2018 si prevede la messa a punto dell'intero ciclo di gestione del rischio, in una **logica di gradualità**, che risponde all'esigenza di un coinvolgimento attivo degli attori del Piano e ad un loro apprendimento continuo in materia di anticorruzione per favorire l'agire dei valori interdipendenti della legalità, della trasparenza e della rendicontazione dei risultati con comportamenti organizzativi consonanti.

La gradualità di realizzazione del ciclo di gestione del rischio rappresenta, pertanto, una condizione necessaria per pervenire a misure concrete specifiche, quale mezzo necessario per contrastare in maniera effettiva ed efficace comportamenti corruttivi. Gradualità, dunque, come presupposto di apprendimento organizzativo da parte di tutti gli attori coinvolti nel Piano al fine di alimentare la conoscenza sui rischi nell'ambito del sistema scolastico regionale e da qui un sistema di misure, tarato sulle tipologie di istituzioni scolastiche, aperto ad aggiornamenti e adattamenti in base alle risultanze delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, secondo una logica ricorsiva, al fine di creare condizioni favorevoli alla realizzazione effettiva ed efficace del Piano. La gradualità rappresenta, in sintesi, un prerequisito per evitare, con riferimento alla realizzazione del

Piano, la trappola dell'adempimento burocratico e, nel contempo, costituisce un requisito per trasformare il Piano stesso in una ulteriore opportunità per tutto il personale del settore scolastico, ai vari livelli di governance (regionale, provinciale, di singola istituzione scolastica), di apprendimento e miglioramento continuo per contrastare fenomeni e comportamenti corruttivi nell'ambito di processi da cui derivano le attività specifiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, seppure tali attività possono avere una valenza e incidenza che varia a seconda del grado e ordine di scuola. Elemento quest'ultimo che costituirà un *driver* dell'approccio metodologico, finalizzato alla mappatura dei processi organizzativi e gestionali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

4.2. L'Analisi e la definizione del contesto

L'aggiornamento 2015 al PNA ha quale fine prioritario migliorare la qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche, fornendo indicazioni specifiche volte ad apportare correzioni per migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico. In particolare, vengono prospettate "correzioni di rotta" su alcune fasi del processo di gestione del rischio, sinteticamente rappresentate dal seguente schema:



In particolare, con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via

delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del **contesto esterno** ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che possano fornire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

L'analisi del **contesto interno** è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa, che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

Il contesto

In questa fase di prima redazione del Piano di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche del territorio regionale è stata realizzata la prima delle tre macro fasi del processo di gestione del rischio, ovvero l'analisi del contesto sia esterno sia interno, predisponendo per le altre due macro-fasi, valutazione del rischio e trattamento del rischio, un piano di lavoro finalizzato alla mappatura dei processi organizzativi e amministrativi delle istituzioni scolastiche per rilevare, attraverso procedure e strumenti, tarati sulla realtà organizzativa, gestionale e formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, entro il 2017, dati e informazioni volti a identificare, analizzare e ponderare i rischi. Successivamente, entro il 2018, si procederà ad identificare e programmare le misure maggiormente rispondenti ad eliminare, o almeno ridurre quanto più possibile, i rischi individuati.

Pertanto, nel presente Piano si riporta di seguito, in via preliminare, l'analisi del contesto esterno e l'analisi del contesto interno, ovvero una fotografia, supportata da dati oggettivi e indicatori comparabili, sia della realtà sociale, culturale ed economica della Regione sia della realtà della scuola piemontese.

Il contesto esterno delle Istituzioni scolastiche dell'U.S.R. per il Piemonte

Il **contesto esterno** è definito come "l'ambiente esterno nel quale l'organizzazione cerca di conseguire i propri obiettivi". Suoi fattori caratteristici sono, in particolare, l'ambiente culturale, sociale, politico, economico, naturale, sia internazionale, nazionale, regionale o locale, le relazioni con i portatori di interesse esterni; gli elementi e le tendenze fondamentali, che hanno un impatto sugli obiettivi dell'organizzazione.

Ai fini del presente Piano si fornisce una *snapshot* del contesto della Regione Piemonte, avvalendosi di alcuni macro-indicatori sullo stato di salute della Regione, pubblicati annualmente da Enti e Istituti di ricerca sociale. In particolare, si fa riferimento alla Relazione annuale dell'Ires (Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte).

Dalla Relazione Ires 2015, sono stati desunti una serie di dati e informazioni relativi all'andamento demografico, all'economia, al mercato del lavoro, alla qualità della vita e alla coesione sociale della Regione. Si tratta di dati e informazioni che - in via diretta o indiretta - forniscono, e in modo particolare i dati sulla qualità della vita e la coesione sociale, anche un quadro, seppure ellittico, sulle dimensioni del capitale sociale e del civismo, che hanno una notevole correlazione con i fenomeni della legalità e della trasparenza.

In Piemonte, l'analisi dei **movimenti anagrafici** nel 2013 rivela che le nascite sono in netto calo, sia tra gli italiani sia tra le persone di origine straniera; sono rallentate le immigrazioni dall'estero, come pure quelle dall'interno, anche per effetto della crisi economica. E' stato rilevato che gli andamenti della popolazione e la riduzione dei flussi migratori potrebbe innescare di nuovo il declino di popolazione piemontese, un fenomeno sempre latente, a causa della fragile dinamica naturale.

Per quanto concerne, il **quadro economico**, il Pil del Piemonte è sceso del 2,5% nel 2012, e dell'1,8% nella media del 2013; è un andamento lievemente più sfavorevole rispetto al Settentrione nel suo complesso. Nella media del 2014 la crescita è stata prossima allo zero. Rimane cruciale per il Piemonte l'adeguamento delle reti di comunicazione digitale. Insieme ad altri elementi – quali la competenza sociale, la domanda e l'offerta di servizi internet – la diffusione e affidabilità della rete contribuisce infatti a un aspetto chiave dell'innovazione. il Piemonte sperimenta un rilevante digital divide legato all'età e alla localizzazione delle persone. Il non utilizzo di internet coinvolge a inizio 2015 il 39,1% degli over 55 contro 2,0% degli altri e il 27,8% dei cittadini nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti contro il 12,5 del resto della regione.


Sul versante del **mercato del lavoro** si registra che nella Regione gli occupati sono stimati nel 2014 in 1.773.000, 2.000 in più rispetto all'anno precedente: si tratta di una variazione marginale (+0,1%) in un contesto nazionale che appare più dinamico. Le persone in cerca di occupazione sono stimate in 226.000 nel 2014, con un aumento di 17.000 unità sull'anno precedente. La crescita della disoccupazione in Piemonte (+8,3%) è superiore a quella rilevata nel Nord Italia (+3,5%), dove il dato risulta stabile nel Nord Est, e in ambito nazionale (+5,5%); il tasso di disoccupazione sale nella nostra regione dal 10,5% del 2013 all'11,3%, e permane il più elevato tra le regioni del Nord, dove

il dato medio si colloca all'8,6%. Il Piemonte resta, comunque, al di sotto del dato nazionale (12,7%), su cui pesano gli alti livelli di disoccupazione del Mezzogiorno (20,7%).

La disoccupazione giovanile raggiunge, in base ai dati 2014, nella fascia fino a 24 anni il 42,2%, un punto e mezzo in più rispetto al 2013. È un dato in linea con la media nazionale e si colloca di quasi 10 punti al di sopra del livello medio delle regioni settentrionali (32,7%). Il dato sottolinea una specifica gravità della questione giovanile sul territorio piemontese e l'urgenza di rafforzare gli interventi di politica attiva.

La situazione sul territorio regionale, relativamente al tasso di disoccupazione, è ulteriormente delineata dalle stime provinciali prodotte dall'ISTAT, che evidenziano nel 2014, come riportato nella Figura, tratta dalla Relazione annuale Ires 2015, un arretramento della posizione di Torino e di Alessandria, e per contro un notevole miglioramento della performance della provincia di Cuneo. Positiva la situazione sul territorio di Verbano–Cusio–Ossola e per la provincia di Novara, che si mostra in recupero, rispetto al 2013. Relativamente stabile la situazione nelle altre aree territoriali.

Figura 4 - Piemonte. Tasso di disoccupazione per area provinciale




Fonte: dati ISTAT, elaborazione ORML Regione Piemonte, in Relazione annuale Ires, 2015

Elementi informativi sull'**ambiente sociale** della regione sono forniti anche dal sondaggio dell'Ires, volto a misurare il clima di opinione prevalente nella regione, condotto tra febbraio e marzo 2015, e le cui risultanze sono contenute nella Relazione annuale 2015. In particolare, si riportano i dati relativi a alla percezione della popolazione inerente ai problemi ritenuti prioritari, alla fiducia nelle istituzioni e al giudizio sul funzionamento dei servizi pubblici, in quanto possono offrire elementi informativi utili alle successive fasi di valutazione e trattamento del rischio corruzione.

Per quanto concerne la percezione dei problemi, la popolazione piemontese ritiene, come riportato nella Figura, tratta dalla Relazione annuale Ires 2015, che la criminalità e la sicurezza (45,1%), la

tassazione eccessiva (40,9%) e la difficoltà a trovare lavoro (37,8%) sono i 3 problemi che destano maggiore preoccupazioni. A seguire, risultano problemi preoccupanti l'inquinamento ambientale (19,3%) e l'immigrazione (14,9%). I problemi che, invece, preoccupano di meno sono il degrado e la bruttezza del paesaggio (4,3%), l'inadeguatezza dei servizi pubblici (8,5%) e la solitudine (9,8%).


Figura 5- I problemi che preoccupano di più i piemontesi



Fonte: Indagine Ires-IPR

Sul versante della **Fiducia nelle istituzioni** risulta che in caso di difficoltà si tende a fare affidamento sulla famiglia (92,0%) e sugli amici (81,3%). Più distanziati, ma con un dato, comunque, superiore alla soglia del 50%, le forze dell'ordine (55,7%), le associazioni di volontariato (53,9%) e, per chi ha un'occupazione, anche il gruppo dei colleghi di lavoro (50,8%). In fondo alla graduatoria si posizionano la magistratura (36,2%) e i servizi di assistenza pubblici (33,9%).

Figura 6 - Di fronte alle difficoltà della vita quanta fiducia le danno (molto + abbastanza)




Fonte: Indagine Ires-IPR

Per i **Servizi pubblici**, la maggioranza della popolazione è soddisfatta dell'offerta e del funzionamento

dei servizi culturali (61,9%), dei servizi ambientali (54,9%), dei servizi e strutture per lo sport (53,0%) e dei servizi di pubblica sicurezza (50,7%). La soddisfazione per i servizi scolastici registra un 41,4%.

I servizi per le persone disabili (30,7%), la connessione internet nei luoghi pubblici (26,6%) e i servizi per il lavoro (23,1%) sono giudicati insoddisfacenti.

Figura 7 - Secondo la sua esperienza, mi può dire che giudizio dà del funzionamento dei seguenti servizi pubblici?



Fonte: Indagine Ires-IPR

Inoltre, dall'indagine *Clima di opinione 2015* dell'IRES, che prende in considerazione dodici dimensioni del BES (benessere equo e sostenibile), è possibile desumere alcuni dati e informazioni utili per una fotografia del contesto esterno, regionale e provinciale, delle istituzioni scolastiche relativamente alla percezione degli abitanti sulla **qualità della vita**.

In sintesi, per la dimensione **Ambiente** risulta una sostanziale stasi dell'inquinamento acustico e dell'aria, almeno nella percezione soggettiva dei residenti.

Nella dimensione **Salute**, si segnala la lieve diminuzione dei morti sulle strade (da 5,8 a 5,7 ogni centomila abitanti).

Nella dimensione **Benessere materiale** gli indicatori segnalano un aumento della disoccupazione (dal 10,6 all'11,3%), soprattutto giovanile (dal 40,2 al 42,2%); crescono le persone che si ritengono soggettivamente in condizioni di difficoltà economica (dal 14 al 19,4%). Unico segnale positivo, oltre la ripresa dei consumi, è dato dal numero di persone che guadagnano meno di mille euro, che scende dal 20,3 al 17,2%.

La dimensione **Istruzione** è quella con il maggior numero di indicatori non aggiornabili, a parte l'indice di competenza informatica, che scende dal 55,9 al 55,0, ossia sono poco più della metà della popolazione le persone che usano internet quotidianamente o quasi, che sono in grado di

inviare moduli compilati alla pubblica amministrazione e che effettuano acquisti sulla rete. In particolare, l'uso quotidiano di internet diminuisce dall'81,1 al 75,5%.

Per la dimensione **Tempi di vita** si segnalano come negativi indicatori relativi alla percezione di instabilità del proprio impiego, soddisfazione per il lavoro svolto e soddisfazione per il clima lavorativo.

Per la dimensione **Reti**, per il 2015, si registra da un lato la diminuzione della fiducia negli altri, in particolare verso un insieme di istituzioni, dall'altro si segnala un aumento della partecipazione sociale, con una frequentazione abituale di circoli e altre realtà associative e la disponibilità ad attività volontari gratuite.

I dati inerenti alla dimensione **Sicurezza**, sia misurata sulla base delle denunce sia percepita, risultano negativi. A proposito della prima si osserva una crescita del tasso di criminalità per quanto riguarda furti in abitazione, borseggi e rapine.

Per la dimensione **Benessere soggettivo**, l'indicatore chiave di soddisfazione generale per la propria vita registra un segno negativo, in quanto la percentuale di chi assegna un valore superiore a sette (in una scala da zero a dieci) scende da 54,5 a 43,6%. Migliora, però, il clima di fiducia delle famiglie: secondo il 18,2% delle persone l'economia familiare è destinata a migliorare nell'anno successivo.

Gli indicatori relativi alla dimensione **Paesaggio** danno segnali negativi: le persone insoddisfatte della qualità del paesaggio che abitano passa al 34,0%, (era il 33,5%) mentre la preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche sale dal 3,2 al 4,3%.

La dimensione **Innovazione** è segnalata dall'intensità d'uso di internet (utilizzo quotidiano o quasi), che è salita leggermente: riguarda infatti il 75,4 della popolazione contro il 71,9% dell'anno prima. Aumenta, anche se in misura modesta, l'interrelazione con la PA: chi non ha avuto rapporti via web scende dal 32,9 al 30,4%.

Per la dimensione **Servizi** a inizio 2015 la soddisfazione generale per un insieme di tredici servizi (valore medio) scende: da 62,7 a 47,9% le persone soddisfatte o molto soddisfatte. Sul fronte del welfare di assistenza si registra il calo di soddisfazione sia per i servizi per l'infanzia (dal 73,1 al 51,2%) sia per il servizio di assistenza domiciliare integrata per gli anziani (dal 53,1 al 42,0%). La raccolta differenziata segna un modesto passo indietro, da 52,8 a 52,1%.

La dimensione **Politica** indica che la fiducia nel sistema giudiziario cala dal 41,4 al 38,7% e quella nelle forze dell'ordine dal 63,6 al 56,8%.

A livello provinciale, la qualità della vita è segnalata da una classifica⁶. Si tratta, dunque, di una graduatoria che, pur essendo opinabile in quanto media fra loro dimensioni molto diverse, risulta utile per la sua capacità di sintesi.

Tabella a) - La qualità della vita nelle province: la classifica a inizio 2015

Dimensioni BES	Province							
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VCO	VC
Ambiente	7	8	4	2	5	3	1	6
Salute	8	3	1	4	7	6	5	2
Benessere materiale	3	2	7	4	5	8	1	6
Istruzione	3	4	7	6	8	1	5	2
Tempi di vita	5	6	2	1	4	8	7	3
Reti	6	4	2	1	8	5	3	7
Sicurezza	7	6	4	3	5	8	1	2
Benessere soggettivo	4	6	7	1	5	3	2	8
Paesaggio	6	7	4	2	8	3	5	1
Innovazione	6	7	3	4	2	1	8	5
Servizi	6	5	4	3	8	7	1	2
Politica	8	3	1	2	5	4	7	6
Media dei piazzamenti	7	6	3	1	8	5	2	4

Fonte: elaborazioni Ires su dati: Clima di opinione Ires/IPR Marketing, ISTAT e vari. Relazione annuale 2015, IRES - <http://www.ires.piemonte.it>

In sintesi, la fotografia del 2015 sulla qualità della vita, a livello provinciale, vede Cuneo con ottimi risultati, Verbania, Biella e Vercelli con buoni risultati e qualche valore negativo, Torino molto contrastata e Novara, Alessandria e Asti con una prevalenza di valori relativamente negativi.

Un'altra dimensione utile a disegnare il profilo del contesto esterno regionale e provinciale è la **coesione sociale**, i cui indicatori aggiornati nel 2015 risultano, secondo l'indagine Ires, in massima parte in declino. Fanno eccezione il volontariato e la frequentazione sociale, entrambi in aumento.

La diminuzione di chi vorrebbe trasferirsi in un altro paese è l'unico altro dato positivo. Si segnala la diminuzione degli altri indicatori, determinando un calo complessivo in tre dimensioni della coesione sociale, quali Relazioni sociali, Unità, Senso del bene comune, superiore al 20%.

A livello provinciale la coesione sociale, come mostrano i dati riportati in Tabella, evidenzia che Asti e Verbania risultano rispettivamente prima e seconda nella classifica 2015, anche se l'indice,

⁶ La classifica indica la posizione relativa di ogni provincia nel contesto regionale per ogni singola dimensione del BES. Ognuno dei valori di piazzamento (da 1° a 8°) è calcolato sulla base dei vari indicatori che costituiscono le dimensioni. La classifica generale è calcolata, infine, sulla base della media dei piazzamenti.

nella media degli ultimi tre anni, vede Verbania prima e Cuneo seconda. Asti (la provincia con il trend positivo più marcato) e Alessandria rimangono nella prima metà della classifica sia nel 2015 sia nella media triennale (2013-2015). Sono soprattutto Relazioni sociali e Unità le dimensioni che premiano Verbania, mentre Cuneo è lievemente penalizzata nella dimensione Relazioni sociali.

I valori dell'indice più problematici a Torino (soprattutto per Relazioni sociali e Unità) e Novara (soprattutto per Unità e Senso del bene comune), mentre Biella si segnala per una trend negativo quasi speculare a quello positivo di Asti.

Tabella b) - La coesione sociale nelle province: la classifica

Dimensioni Coesione Sociale	Province							
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VCO	VC
Relazioni sociali	3	2	6	4	8	7	1	5
Unità	4	2	8	3	7	6	1	5
Senso bene comune	2	3	6	4	8	1	5	7
Media 2015	4	1	7	3	8	5	2	6
Media 2013–2015	3	4	5	2	6	8	1	7

Fonte: elaborazioni Ires su dati: Clima di opinione Ires/IPR Marketing, ISTAT e vari. Relazione annuale 2015, IRES - <http://www.ires.piemonte.it>

Dati e informazioni del contesto esterno delle istituzioni scolastiche piemontesi costituiscono un utile elemento da integrare opportunamente nella base di conoscenza complessiva, necessaria ai fini della programmazione e realizzazione, nel corso del triennio, delle attività di contrasto alla corruzione.

Il contesto interno della scuola piemontese

Il **contesto interno** è definito come “l’ambiente interno nel quale l’organizzazione cerca di conseguire i propri obiettivi” (UNI ISO 31000:2010). Può comprendere la governance, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità; le politiche, gli obiettivi e le strategie che sono in atto per conseguirli; le capacità intese in termini di risorse e conoscenze (capitale umano e organizzativo, processi, sistemi e tecnologie); i sistemi informativi, il flusso di comunicazioni e i processi decisionali formali e informali; le relazioni con i portatori di interesse interni, le loro percezioni e valori; la cultura dell’organizzazione.

Per le finalità del presente Piano si fornisce, in primo luogo, una breve descrizione dell'amministrazione e gestione a livello regionale e di istituzione scolastica del servizio istruzione per inquadrare la realtà della scuola piemontese, funzionale alla realizzazione delle fasi successive del ciclo di gestione del rischio.

Il sistema di istruzione italiano, come noto, è organizzato in scuola dell'infanzia per i bambini da 3 a 6 anni; primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in: scuola primaria (5 anni) per i bambini da 6 a 11 anni; scuola secondaria di primo grado (3 anni) per alunni da 11 a 14 anni; secondo ciclo di istruzione costituito da due tipi di percorsi: scuola secondaria di secondo grado, della durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni e comprendente licei, istituti tecnici e istituti professionali; percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Ufficio Scolastico Regionale

L'**Ufficio scolastico regionale (USR)** è un ufficio periferico del Miur; presente sul territorio con sedi a livello sub regionale (ambiti territoriali). L'USR vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati.


L'ambito territoriale si configura come un'articolazione interna dell'USR, e svolge, fra le altre, funzioni di assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici per le procedure amministrative e amministrativo-contabili, per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e svolge attività di monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici. Si occupa dello stato di integrazione degli alunni immigrati e disabili, della promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca e, in raccordo con i Comuni, verifica l'osservanza dell'obbligo scolastico. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'USR.

L'attuale organizzazione dell'U.S.R., disposta ai sensi dell'articolo 2, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dall'articolo 1, co. 1, della Legge n. 135/2012, è disciplinata dal d.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 98 (G.U. n. 161 del 14 luglio 2014), recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", la cui entrata in vigore nel mese di luglio 2014 ha portato ad un significativo processo di riorganizzazione dell'intera struttura ministeriale sia centrale sia periferica con la finalità di apportare non solo una riduzione numerica di tutto l'apparato amministrativo, ma di realizzare anche miglioramenti di carattere

qualitativo funzionale. L'obiettivo è stato, infatti, razionalizzare innovando e migliorando l'assetto interno di distribuzione delle competenze, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive (art. 8, lett. n), d.P.C.M. n. 98/2014). Ad oggi, il corpo ispettivo si compone di n. 7 unità, di cui n. 3 con incarico temporaneo di durata non superiore ai tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Organigramma dell'USR per il Piemonte



I numeri dell'USR


La dotazione organica dell'USR, relativamente al personale dirigenziale non generale e al personale non dirigenziale si compone complessivamente di n. 314 unità. Tra il personale non dirigenziale, il 4% è costituito da personale dell'Area I, il 46% dall'Area II e il 27% dall'Area III. Il personale comandato rappresenta, invece, il 21% del totale delle risorse umane. Per quanto concerne il personale dirigenziale di livello non generale (2%), si rileva che n. 6 unità coprono n. 10 uffici dirigenziali, che comprendono anche gli Ambiti territoriali. Un altro 2% di personale dirigenziale è costituito da dirigenti con funzione tecnico-ispettiva.

Risorse Umane - USR

Personale dirigenziale amm.vo	6
Personale dirigenziale tecnico	7
<i>Personale non dirigenziale</i>	
Area I	12
Area II	142
Area III	83
Personale comandato	64
Totale	314

Risorse umane - USR Piemonte

■ Personale dirigenziale amm.vo ■ Personale dirigenziale tecnico
■ Area I ■ Area II
■ Area III ■ Personale comandato



Le Istituzioni scolastiche

Con riferimento all'amministrazione e gestione delle **Istituzioni scolastiche** si rileva, in via preliminare, che le scuole dei livelli pre-primario, primario e secondario hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi del d.P.R. n. 275/1999. L'autonomia è esercitata nell'ambito di una cornice generale di riferimento stabilita dal Miur, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione.

Ogni scuola predispose il Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), un documento fondamentale, che deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi

e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, i cui ruoli e funzioni sono esposti di seguito in estrema sintesi.

Il **dirigente scolastico** assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio.

Il **Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga)** sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di impartite dal dirigente e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il **Consiglio di circolo** (nei circoli didattici delle scuole primarie) e **Consiglio di istituto** (negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, degli alunni. Il dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori.

Il **collegio dei docenti** è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il Ptof, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, costituiti da docenti e rappresentanti dei genitori, nonché rappresentanti degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado.


Tali consigli, quando si riuniscono con la presenza dei genitori e, ove previsti, degli studenti, hanno il compito di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Quando si riuniscono con la sola presenza dei docenti svolgono compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni.

Inoltre, presso ogni istituzione scolastica è istituito il **Comitato per la valutazione dei docenti**, ex art. 11 del d.lgs. n. 297/1994, novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha il compito, tra l'altro, di individuare criteri per la "valorizzazione dei docenti".

Le Istituzioni scolastiche dell'USR: cifre

Dai dati USR, aggiornati a settembre 2015, si rileva che le istituzioni scolastiche statali della regione sono complessivamente 572, a cui si aggiungono n. 12 CPIA (Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti). Il 69% delle istituzioni scolastiche riguarda il primo ciclo di istruzione (circoli didattici, istituti comprensivi, scuole secondarie di primo grado) e il rimanente 31% istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (licei, istituti professionali, istituti tecnici e un 1% di istituti onnicomprensivi).

Grafico 1 – Istituzioni scolastiche statali



Fonte: USR Piemonte – settembre 2015

La distribuzione delle istituzioni scolastiche, a livello provinciale, evidenzia che il 48,6% degli istituti di ogni ordine e grado insiste sul territorio della città di Torino (Tabella 1), che insieme ad Alessandria non presenta istituzioni scolastiche sottodimensionate. Le istituzioni scolastiche sottodimensionate, pari all'1,75% del totale, sono presenti nelle rimanenti province (Tabella 2).

Tabella 1 - Istituzioni scolastiche statali nelle province

Provincia	Circoli Didattici	Istituti Comprensivi	Istituti Secondari di I grado	Istituti Onnicomprensivi	Istituti Secondari di II grado	Totale Istituzioni
Alessandria	3	30	1	0	16	50
Asti	4	13	2	0	8	27
Biella	0	17	0	0	7	24
Cuneo	8	50	5	0	27	90
Novara	4	26	1	1	14	46
Torino	41	132	20	4	81	278
Verbano Cusio Ossola	2	17	1	1	9	30
Vercelli	0	18	0	0	9	27
Piemonte	62	303	30	6	171	572

Fonte: USR Piemonte – settembre 2015


Tabella 2 - Istituzioni scolastiche sotto-dimensionate

Provincia	IL.SS. Normo dimensionate	IL.SS. Sotto dimensionate	Percentuale di IL.SS. sotto dimensionate
Alessandria	50	0	0,00%
Asti	25	2	7,41%
Biella	23	1	4,17%
Cuneo	89	1	1,11%
Novara	45	1	2,17%
Torino	278	0	0,00%
Verbano Cusio Ossola	27	3	10,00%
Vercelli	25	2	7,41%
Piemonte	562	10	1,75%

Fonte: USR Piemonte – settembre 2015

I dati relativi alla popolazione scolastica per ordine e grado di scuola sono riportati nel Grafico 1, mentre nella Tabella 3 è evidenziata la distribuzione degli studenti per ordine e grado di scuola nelle singole province.

Grafico 2 – Popolazione scolastica per ordine e grado di scuola



Fonte: USR Piemonte – settembre 2015

Tabella 3 – Popolazione scolastica per provincia e ordine/grado di scuola


Provincia	Infanzia	Primaria	Secondaria		Totale
			I grado	II grado	
Alessandria	7.565	16.234	9.912	14.563	48.274
Asti	3.780	9.001	5.568	7.226	25.575
Biella	3.141	6.758	4.361	7.008	21.268
Cuneo	11.643	27.142	16.547	25.359	80.691
Novara	6.269	15.459	9.299	13.353	44.380
Torino	34.537	93.837	58.493	90.004	276.871
Verbano Cusio Ossola	2.525	6.150	4.071	7.073	19.819
Vercelli	3.538	6.808	4.553	7.840	22.739
Piemonte	72.998	181.389	112.804	172.426	539.617
	13,53%	33,61%	20,90%	31,95%	100,00%

Fonte: USR Piemonte – settembre 2015.

La popolazione studentesca nella scuola secondaria di II grado

Come mostrato nel Grafico 3, nell'a.s. 2015/2016 oltre il 48% degli studenti della scuola secondaria di II grado ha iniziato a frequentare un liceo, mentre il 32% ha scelto un istituto tecnico e il 19% un istituto professionale.

Grafico 3 - Iscritti I anno scuole secondarie di II grado statali (per 100 iscritti, in Regione) - aa.ss. 2014/2015-2015/2016



Fonte: SIDI – MIUR – Dati iscrizioni

I dirigenti scolastici

I dati sui dirigenti scolastici di ruolo rivelano che per il 27% delle istituzioni scolastiche piemontesi si è reso necessario ricorrere alle reggenze (Tabella 4).

Tabella 4 - Dirigenti scolastici

Provincia	Dirigenti di ruolo	Reggenze	Incaricati alla presidenza
Alessandria	34	18	
Asti	15	13	
Biella	13	11	1
Cuneo	65	27	
Novara	44	2	1
Torino	211	71	1
Verbano Cusio Ossola	22	8	
Vercelli	19	8	
Piemonte	423	158	3

Fonte: USR Piemonte - settembre 2015

La descrizione del contesto esterno e interno delle istituzioni scolastiche piemontesi, che si prevede di approfondire ulteriormente, rappresenta la base per la programmazione delle attività da realizzare nel periodo settembre 2016-dicembre 2017, inerente alla mappatura dei processi con le relative attività per l'emersione di attività a rischio corruzione per la conseguente analisi e ponderazione dei rischi, al fine di proseguire nella terza annualità (2018) con l'identificazione delle misure concrete atte a contrastare i rischi corruzione individuati e alla loro effettiva ed efficace applicazione.

4.3. Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi

La fase di identificazione del rischio ovvero delle aree a rischio (seguendo la dizione del PNA) ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi.

L'identificazione delle aree di rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Amministrazione.

La legge 190 del 2012 ha previsto, infatti, una serie di attività per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. In particolare, l'articolo 1, comma 9, considera la gestione di taluni procedimenti tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a quattro macro aree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni, ai fini della redazione del Piano Triennale. Ed esse sono:

LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DAL PNA

AREA A	Acquisizione e progressione personale
AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture
AREA C	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario
AREA D	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario

In particolare, relativamente al comparto scuola la Delibera ANAC n. 430/2016 ha proposto un elenco esemplificativo di rischi specifici e di misure ulteriori di prevenzione. Tale elenco si aggiunge al contenuto degli Allegati 3 e 4 al P.N.A. relativamente all'AREA B – Affidamento lavori, servizi e forniture i cui processi sono identici per tutte le amministrazioni⁷ (Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I - Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).

L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione individua ulteriori aree potenzialmente a rischio:

ULTERIORI AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALL'AGGIORNAMENTO 2015 AL PNA

AREA D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA F	Incarichi e nomine
AREA G	Affari legali e contenzioso

⁷ Si evidenzia che l'elencazione non ha carattere esaustivo, si riferisce alle misure ulteriori ed ha l'obiettivo di supportare l'attività del responsabile della prevenzione, dei dirigenti e dei referenti nella fase di valutazione dei rischi caratteristici del comparto scuola. Resta inteso che anche per le istituzioni scolastiche deve essere compiuta la valutazione del rischio relativamente a tutte le aree comuni obbligatorie di cui all'Allegato 2 al P.N.A., debbono essere introdotte ed implementate le misure di prevenzione obbligatorie e, pertanto, valgono comunque le indicazioni contenute nel P.N.A. in quanto compatibili.

Queste aree, insieme a quelle definite “obbligatorie” sono denominate “aree generali”. Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

4.4. La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi

Stando anche alla definizione fornita dal PNA, per “processo” si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Il processo che si svolge nell’ambito di un’Amministrazione, quindi, può esso stesso portare ad un risultato finale ovvero porsi come parte o fase di un processo complesso che può vedere coinvolte anche più amministrazioni.

Così come definito il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo andando a ricomprendere, fra l’altro, anche procedure di natura privatistica.

Per “mappatura dei processi” si intende la complessa attività con cui nell’ambito dell’Amministrazione si procede all’individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L’esito di tale attività è un “catalogo di processi” che costituisce l’ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo le indicazioni del PNA la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente e come sopra richiamate. Una prima elencazione, non esaustiva, è riportata nelle tabelle di cui al par. 9.

Saranno esclusi da tale catalogo di processi quelli per i quali le decisioni non presentano elementi di discrezionalità o non hanno impatto con l’esterno o, ad ogni modo, non presentano possibili elementi di corruzione.

Individuato il processo, nell’esplicitare le fasi in cui questo si articola, un ulteriore approfondimento sarà diretto ad individuare il momento e il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo, così da procedere ad una tipizzazione dei rischi corruttivi che verranno inseriti, nella successiva fase di identificazione, nel “Registro dei rischi”.

Il registro dei rischi costituisce, infatti, il risultato finale dell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, la cui predisposizione richiede, per ciascun processo o fase di processo, l’individuazione di possibili rischi corruzione.

4.5. L'Analisi e la valutazione del rischio

Per ciascun processo, l'evento corruttivo ipotizzato verrà "analizzato", andando a identificare e descrivere le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti dell'evento medesimo. Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l'evento corruttivo, approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di "capacità di incidere sulla causa".

L'analisi si completa con la valutazione del rischio, ottenuta come risultato della valutazione della probabilità e dell'impatto dell'evento corruttivo, utilizzando l'approccio metodologico suggerito dall'allegato 5 del PNA.

Elementi di valutazione della Probabilità

- Complessità
- Rilevanza esterna
- Frequenza
- Rilevanza organizzativa
- Contesto esterno
- Segnalazioni

Elementi di valutazione dell'Impatto

- Impatto organizzativo
- Impatto reputazionale
- Impatto economico
- Impatto sociale

In particolare, la valutazione degli elementi di stima della Probabilità e dell'Impatto, che sarà effettuata dai referenti e dai dirigenti sulla base di un apposito questionario, restituirà un valore che posiziona l'attività a rischio oggetto di valutazione all'interno di una determinata classe di probabilità e impatto, già individuate anche dalla metodologia proposta dal PNA.

Valori e Frequenze della Probabilità

- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

Valori e Importanza dell'Impatto

- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

Valutazione complessiva del rischio

=

Valore Probabilità x Valore Impatto

La valutazione del rischio è calcolata come valore attribuito alla probabilità x valore attribuito all'impatto.

4.6. Il trattamento del rischio

E' la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

La fase del trattamento del rischio riguarderà l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio portandolo ad un livello di rischio ritenuto accettabile. Nello specifico, come anche previsto dal PNA, saranno previste misure obbligatorie, generali e misure ulteriori.

Le misure obbligatorie riguardano quelle azioni che la normativa generale e quella specifica richiede che si debbano attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi. Si tratterà in sostanza di procedere ad una definizione di tale misure alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi come sopra descritta.

Con riferimento alle misure ulteriori si tratta, in particolare, di:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già in essere e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio, intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure, inoltre, come indicato nel PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel PTPC.

Per ogni misura è prevista la descrizione di alcuni elementi di fondo, quali:

- **la tempistica**, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenziare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;

- **i responsabili**, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- **gli indicatori** di monitoraggio e i valori attesi.

E’ previsto un piano di trattamento del rischio, che dovrà riportare le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, considerando l’insieme dei dati, ricavati dalla realizzazione delle fasi previste dal ciclo di gestione del rischio, come riportato, a titolo esemplificativo, nella Figura.

AREA ...											
Etichetta dell'Area											
Identificazione del rischio			Analisi del rischio			Ponderazione	Trattamento del rischio				
Rif.	Processo	Descrizione evento	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Priorità	Misure di prevenzione	Indicatori	Valore atteso	Responsabile	Tempi

4.7. Il monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all’effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

4.8. Sintesi delle fasi e le modalità di coinvolgimento

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e in forma tabellare tutte le fasi previste per evidenziarne la sequenza, i prodotti, gli attori coinvolti; quanto alle modalità di partecipazione che consentono ai diversi soggetti di apportare il loro contributo alla realizzazione del sistema di gestione del rischio, le *Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* prevedono che

la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPC coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

LE FASI	ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Individuazione della metodologia	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	Referenti; dirigenti, dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPC; Referenti
Gestione del rischio: trattamento	Individuazione delle misure	RPC; referenti, dirigenti scolastici
	Adozione delle misure	RPC; Referenti; Dirigenti scolastici; Personale delle istituzioni scolastiche
Gestione del rischio: monitoraggio e reporting	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPC
	Monitoraggio sull'implementazione delle Misure	RPC; Referenti; dirigenti scolastici
	Reporting	RPC

5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del PTPC, deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie, il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento del PTPC e le misure trasversali. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti, attraverso circolari e disposizioni interne, per cui la valutazione complessiva del rischio è la risultante anche dell'implementazione di tali misure.

Quelle che seguono sono le misure che discendono da specifiche disposizioni di legge e dallo stesso PNA, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Si fornirà, oltre ad un'esplicazione della misura stessa, ove possibile un'esemplificazione della modalità di attuazione.

5.1. *Anticorruzione e trasparenza*

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza *“è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione”*.

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza, intesa *“come accessibilità totale delle informazioni”*, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012.

Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa

A norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza ma, come nel caso delle istituzioni scolastiche, è comunque possibile separare i due ruoli, attribuendo i compiti di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza a soggetti distinti.

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

A norma dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:

- a) adeguati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

I PTTI delle istituzioni scolastiche statali rappresentano strumenti di programmazione distinti rispetto al PTPC, fermo restando che deve sempre essere assicurato il coordinamento fra i due strumenti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito della predisposizione del PTPC, cura anche il coordinamento per le misure di trasparenza, verificando tra l'altro attraverso i referenti di ambito territoriale, per tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella propria sfera di competenza che:

- sia istituita la sezione “Amministrazione trasparente”, posizionata in modo chiaramente visibile nella homepage e mantenuta costantemente aggiornata;
- sia adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)

Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione:

- agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti.

Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice “deontologico” approvato con il DPR 62/2013.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari.

5.2. Trasparenza nelle gare

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

In precedenza la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Ai fini dell'attuazione del PTTI delle istituzioni scolastiche, **ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti', delle informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno.**

Dette informazioni in formato .XLS dovranno essere, altresì, trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno all'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@istruzionepiemonte.it al fine di consentire il monitoraggio sull'effettivo assolvimento dell'obbligo.

5.3. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali:

- “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.
- Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nelle istituzioni scolastiche il titolare del potere sostitutivo, con particolare riferimento all’istituto dell’accesso civico è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale.

Ciascuna istituzione scolastica all’interno del PTTI provvederà a disciplinare il funzionamento dell’istituto del diritto di accesso civico evidenziando, altresì, che, in caso di inerzia, l’interessato potrà inviare la richiesta di pubblicazione al dirigente di ambito territoriale all’indirizzo e-mail di seguito specificato per ciascun dirigente di ambito territoriale:

Ambito territoriale	Dirigente	Indirizzo email
Alessandria	Franco Calcagno	franco.calcagno@istruzione.it
Asti	Franco Calcagno	franco.calcagno@istruzione.it
Biella	Marco Zanotti	marco.zanotti.bi@istruzione.it
Cuneo	Stefano Suraniti	stefano.suraniti@istruzione.it
Novara	Giuseppe Bordonaro	giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it
Torino	Antonio Catania	antonio.catania.vc@istruzione.it
Verbania Cusio Ossola	Marco Zanotti	marco.zanotti.bi@istruzione.it
Vercelli	Antonio Catania	antonio.catania.vc@istruzione.it

5.4. Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di "consultazione pubblica", le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”*.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *“con tempestività”*, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'articolo 54-*bis* del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014):

- l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;
- l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva *“notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”*.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall'Autorità.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i *“dipendenti pubblici”* che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali *“condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”*.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *“in ragione del rapporto di lavoro”*. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga *“altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito”* nel senso sopra indicato.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da *“misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”* e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei *“casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”*.

La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere *“in buona fede”*. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa in ordine alla durata della tutela, ritiene che *“solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela”* riservate allo stesso.

Le misure previste per la tutela del whistleblower sono di seguito specificate:

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito al proprio superiore gerarchico e alle diverse

autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, utilizzando la casella di posta elettronica prevenzionecorruzione@istruzioneepiemonte.it

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPC, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione, dipendenti individuati come “*incaricati del trattamento dei dati personali*” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

Ciascun dirigente scolastico garantisce il rispetto delle disposizioni dell'articolo 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 individuando gli strumenti per la formulazione di segnalazioni da parte del dipendente sottordinato che consentano il rispetto delle condizioni di tutela previste dal medesimo articolo. Il canale definito nel PTPC che individua il RPC quale destinatario delle segnalazioni e indica le modalità con cui tali segnalazioni possono essere presentate dai dipendenti nel rispetto delle forme di tutela previste dal menzionato articolo 54 bis si deve intendere alternativo/aggiuntivo ai canali individuati dal testo normativo medesimo.

5.5. Formazione in tema di anticorruzione

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire, sia di livello generale, per l'aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi.

A queste attività formative, previste per il primo anno di attività, si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile del Piano anticorruzione.

Nell'ambito della conferenza di servizi appositamente convocata, verranno individuate le priorità formative in materia di prevenzione della corruzione tenendo conto che essa deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione

delle misure: RPC, referenti, dipendenti dell'istituzione scolastica. In particolare, saranno individuate le priorità formative con le relative modalità di realizzazione per dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi e per i docenti. Con riferimento ai temi da trattare, la formazione riguarda, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi della gestione del rischio: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. controlli, semplificazioni procedimentali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

5.6. I Protocolli afferenti l'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture"

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" è la previsione di appositi **patti d'integrità** per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati

coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "altri contenuti – corruzione", e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 57 del D. Lgs. 163/2006, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici. Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa.

Analogamente il patto d'integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il modello di **Patto di Integrità** costituisce l'Allegato 1 del presente Piano

5.7. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

L'articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.

In quest'ambito, al fine di incrementare la piattaforma informativa a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione, ciascun dirigente scolastico, qualora non avesse già provveduto, avrà cura di pubblicare (sezione Amministrazione trasparente > Attività e procedimenti > Monitoraggio tempi procedurali) entro 90 giorni dall'adozione del presente piano le informazioni, specificando, se per il singolo procedimento amministrativo vige il termine ordinario di 30 giorni ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge.

Procedimento (breve descrizione e rif. normativi utili)	Termini di conclusione	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Nominativo responsabile del procedimento (recapiti)	Responsabile del provvedimento finale (recapiti)	Titolare potere sostitutivo	Documenti da allegare all'istanza e modulistica	Modalità acquisizione informazioni	Link di accesso al servizio online (se esistente)	Modalità per l'effettuazione di pagamenti (se necessari)

5.8. Altre misure generali

In questa fase di predisposizione del PTPC, altre misure generali per le Istituzioni Scolastiche dell'USR, misure previste dal PNA, sono state individuate in:

- Codice di comportamento
- Indicazione dei criteri di rotazione del personale
- Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali)
- Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con al definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (inconferibilità e incompatibilità)
- Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

- Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Considerata la peculiarità delle istituzioni scolastiche nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, e attesa la necessità di predisporre, per tali misure di prevenzione della corruzione, una descrizione - con relativi indicatori di monitoraggio e tempistica - omogenea sul territorio nazionale, l'amministrazione centrale ha previsto appositi Tavoli tecnici.

6. ALTRE INIZIATIVE

In base al PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni ed altre iniziative.

6.1. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono previste iniziative inerenti alla formazione delle commissioni.

6.2. Formazione di commissioni

E' garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attestati, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d. Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.


In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6.3. Le scuole paritarie

Le scuole paritarie della Regione sono concentrate soprattutto nel settore pre-primario (Infanzia: 73%), per il 10% nella scuola primaria, per il 7% nella scuola secondaria primo grado e per un altro 10% nella secondaria di secondo grado (Grafico 4).

Grafico 4 - Scuole paritarie: distribuzione per ordine/grado di scuola



Fonte: USR Piemonte – settembre 2015

L'articolo 1, comma 152, della Legge n. 107/2015, ha previsto un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro.

Il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. La predisposizione e attuazione di tale piano, a livello territoriale regionale, vede la partecipazione del corpo ispettivo dell'USR con un'intensificazione dell'attività di ispezione.

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, E I CANALI E GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione – Utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

7.1 Gli Stakeholder

Ai fini della predisposizione e del previsto aggiornamento del Piano nel corso del triennio saranno coinvolti i principali stakeholder dell'amministrazione scolastica regionale e delle istituzioni scolastiche, riportati in forma aggregata di seguito:

Stakeholder interni ed esterni da coinvolgere nell'ascolto attivo per predisposizione, aggiornamento e miglioramento continuo per la diffusività, anche attraverso il PTPC, della cultura della legalità e della trasparenza

Risorse umane
MIUR
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie
Studenti/Famiglie
Regione/Province e Città Metropolitana/Comuni
Enti bilaterali e agenzie formative
Organizzazioni Sindacali comparto scuola
Associazioni culturali e di volontariato, fondazioni
Invalsi
Università
Organi di stampa

7.2 Canali e strumenti di partecipazione

Per quanto attiene ai canali e agli strumenti di partecipazione, nel prossimo triennio verranno individuati, tenendo conto della complessità e ramificazione del sistema scolastico e dell'ampiezza della platea degli utenti, direttamente o indirettamente, coinvolti nelle sue attività, meccanismi appropriati di consultazione ed informazione relativamente alla prevenzione del rischio corruzione in stretta connessione con le attività legate alla trasparenza da accompagnare alle **Giornate della Trasparenza**. Queste, rivolte agli Stakeholder, costituiranno un'opportunità di partecipazione interattiva e consentiranno di acquisire, mediante l'utilizzo di appositi strumenti (**questionario**) suggerimenti e pareri. Ciò sia per conseguire un più capillare coinvolgimento degli Stakeholder sia per consentire il recepimento di istanze e proposte per migliorare la qualità dei servizi con riferimento agli aspetti della prevenzione della corruzione

8. L'ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.

Il PNA prevede che, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, le Amministrazioni debbono realizzare forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del PTPC, della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché dei risultati di monitoraggio sull'implementazione delle relative misure. Le Amministrazioni debbono, poi, tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPC e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Secondo la previsione del citato art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) predispone la proposta del P.T.P.C. regionale delle istituzioni scolastiche che sarà sottoposto all'esame del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ai fini della sua approvazione.

Al riguardo va fatto presente che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.

In adempimento di tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. delle istituzioni scolastiche sono state invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni. A tal fine è stato reso disponibile il testo provvisorio del P.T.P.C. - anni 2016-2018 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USR.

Tutti i soggetti interessati, ivi incluso il personale dipendente, hanno potuto trasmettere il proprio contributo propositivo, compilando un apposito form on line, entro il periodo 8-15 giugno 2016.

Il Modulo per la Consultazione utilizzato costituisce l'Allegato 2 del presente Piano.

8.1. I risultati dell'attività di consultazione

La consultazione on line, nella fase di elaborazione del presente Piano, è avvenuta attraverso l'invito a presentare proposte e osservazioni rivolto ai portatori di interesse (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti pubblici) dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

A conclusione della fase di consultazione, si evidenzia che sono pervenuti n. 52 contributi, provenienti da n. 3 soggetti, ovvero osservazioni e proposte da parte di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, che hanno segnalato, in primo luogo, l'esigenza di realizzare attività di informazione e di formazione sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza per tutto il personale scolastico. A tal fine è stato ulteriormente specificato, nel paragrafo dedicato alla formazione del presente Piano, che nell'ambito della conferenza di servizi appositamente convocata saranno individuate le priorità formative con le relative modalità di realizzazione per dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi e per i docenti.

Sono state, poi, presentate osservazioni relativamente alle previsioni contenute nel presente documento in merito alla "realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti", rilevando l'opportunità di prevedere per i dirigenti scolastici, che non avessero già provveduto, tempi più distesi per l'avvio del monitoraggio dei tempi procedurali.

In considerazione di tale osservazione, si è stabilito nel presente documento che ciascun dirigente scolastico, qualora non avesse già provveduto, avrà cura di pubblicare (sezione Amministrazione trasparente> Attività e procedimenti> Monitoraggio tempi procedurali) entro 90 giorni dall'adozione del presente piano le informazioni previste.

Infine, sono stati eliminati errori materiali segnalati da alcuni partecipanti alla consultazione.

In sostanza, le proposte e le osservazioni pervenute dagli stakeholders dell'USR hanno consentito di apportare i primi miglioramenti al PTPC e si ritiene che in prospettiva, anche in virtù del potenziamento dei dispositivi di consultazione, il coinvolgimento dei portatori di interesse potrà consentire all'USR di affinare misure e strumenti per l'agire concreto della cultura dell'etica e della legalità.

1. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC.

A tale riguardo, **i dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di referenti della Prevenzione della corruzione, interpellati i dirigenti scolastici del territorio di competenza invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione delle misure previste.** Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con questa stipulano contratti, o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATA su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola.

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@istruzionepiemonte.it, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza.


2. CRONOPROGRAMMA PTPC 2016-2018

Le attività di prevenzione della corruzione si sviluppano nel triennio secondo il seguente cronoprogramma:

ATTIVITA'	AZIONE	2016								2017								2018				
		Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb.	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione del PTPCP	Predisposizione																					
	Consultazione																					
	Adozione																					
Gestione del Rischio	Analisi e definizione del contesto																					
	Mappatura dei processi- Identificazione e analisi dei rischi																					
	Valutazione del rischio																					
	Trattamento del rischio																					
	Verifica dell'efficacia del Piano ed eventuale modifica																					
Adempimenti attuativi del PTPC e L. 190/2012	Relazione annuale RPC art. 1, co. 14, L. 190/2012																					
	Adempimento art. 1, co. 32, L. 190/2012 - Comunicazione dati bandi di gara e contratti																					
Misure previste dalla L. 190/2012 e PNA	Adozione di misure per la tutela del whistleblower																					
	Formazione																					
	Protocolli afferenti l'area "Affidamento di lavori, servizi e forniture"																					
	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (Par. B1.1.3 Allegato 1; Tavola 14																					
Altre iniziative	Formazione commissioni per procedure di gara																					
	Le scuole paritarie																					
Aggiornamenti del PTPC	Predisposizione																					
	Consultazione																					
	Adozione																					

3. COLLEGAMENTO TRA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBIETTIVI DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il PTPC, inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, ha la funzione precipua di veicolare all'interno di ogni amministrazione, attraverso l'agire di comportamenti organizzativi e professionali, i valori interdipendenti dell'etica, dell'integrità e dell'onestà. Il documento si configura, pertanto, come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione. In particolare, il suo nucleo essenziale, costituito dalle misure concrete per la prevenzione della corruzione e per l'agire della trasparenza, che esso deve esplicitare, implica una lettura integrata con il Piano della Performance e con la relativa Relazione.



Per tale motivo, il PTPC, come più volte sottolineato dall'ANAC con riferimento al PTPC nella pubblica amministrazione, è redatto in linea con gli altri strumenti volti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'USR e delle sue Istituzioni scolastiche. Il PTPC, con le misure della Trasparenza che esso ricomprende, e il Piano della Performance sono strumenti complementari, che si alimentano a vicenda attraverso il collegamento delle misure specifiche contenute al loro interno. In particolare, l'anticorruzione e la trasparenza agite e monitorate attraverso misure concrete vengono a configurarsi esse stesse come ulteriori "dimensioni", che connotano l'ampiezza e la profondità della performance di un'amministrazione.

La trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, saranno poste come obiettivi strategici delle istituzioni scolastiche, il cui raggiungimento dovrà essere segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica.

Per quanto concerne il collegamento tra il PTPC regionale per le istituzioni scolastiche, si fa riferimento al Piano di miglioramento di cui al d.P.R. n. 80/2013 di ciascuna Istituzione

Scolastica. La connessione tra gli obiettivi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, direttamente afferenti alle istituzioni scolastiche, saranno individuati a livello nazionale e inseriti in ciascun incarico dei Dirigenti Scolastici.